NORME PER L'ATTIVITA' GESTIONALE E FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ANNO 1980

Art. 7

Ogni altra modifica di pianta organica, generale o parziale, deve essere sottoposta all'esame della commissione centrale per la finanza locale, che dara' comunque la precedenza, a parita' di ordine cronologico, all'esame dei piani di riorganizzazione. Anche la copertura del maggior numero dei posti di organico ammessi alla predetta commissione centrale dopo l'esame dei provvedimenti di cui al precedente comma dovra' essere effettuata dagli enti locali nel corso di un triennio e nel rispetto dei limiti annui percentuali indicati nel precedente art. 4.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1980, non più in vigore dal 1 marzo 1980 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 662
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-l-attivita-gestionale-e-finanziaria-degli-enti-locali-per-l-1979/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it